



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 18 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 4/SP/2014 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - U.O.T. di Modica

Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92

Visto il verbale di contestazione del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Unità Operativa Territoriale di Modica del 19.12.2013, redatto dal TdP. Dott. Antonino FRASCA e TdP Dott. Vincenzo DIAMANTE, negli Uffici del Servizio Ispettivo del S.I.A.N. di Modica, relativo all'accertamento effettuato in data 19.12.2013, ore 11,00, presso l'esercizio di ristorante pizzeria bar denominato "IL MERCATO s.r.l.", ad Ispica, C.so Umberto n.° 34, di Cicero Giuseppe nato a Siracusa il 28.08.1966 e residente ad Ispica in via Capri n.° 7;

Atteso che a carico del predetto Sig. **CICERO Giuseppe**, nato a Siracusa il 28.08.1966 e residente in Ispica via Capri n.° 7, titolare dell'esercizio "**Il Mercato s.r.l.**" è stata accertata la violazione di cui all'art. 6 del regolamento CE n.° 852/2004 sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n.° 193/2007, per **non avere comunicato all'Autorità Competente, per l'aggiornamento della registrazione, di aver concesso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature di preparazione di sua proprietà ad una ditta esterna per la preparazione di pasti per le mense scolastiche del Comune di Pozzallo;**

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 1.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo oltre la somma di €. 4,30 per spese procedimento;

Atteso che, la violazione è stata contestata immediatamente al Sig. Latino Salvatore, presente al momento della ispezione, in qualità di "**co-legale rappresentante**" dell'esercizio di ristorazione "**Il Mercato s.r.l.**", il quale non ha rilasciato nessuna dichiarazione e che al Sig. CICERO Giuseppe è stato notificato il verbale di contestazione della accertata violazione, in quanto titolare e legale rappresentante del "**Il Mercato s.r.l.**", specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.004,30, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati presso l'Autorità Amministrativa competente dal Sig. Cicero Giuseppe, nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'esercizio "**Il Mercato s.r.l.**" sito ad Ispica in via Umberto, n.° 34 con nota prot. n.° E – 0004655 del 03.03.2014;



Viste le controdeduzioni a firma dei Tecnici della Prevenzione del S.I.A.N. U.O.T. di Modica Dott. Frasca Antonino e Dott. Diamante Vincenzo ed i documenti allegati, prot. n° 1081/SIAN del 14.03.2014;

Visto il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dal Sig. CICERO Giuseppe, con l'assistenza del proprio legale, Avv. Giummarra, presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 27.03.2014, alle ore 10,50;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. CICERO Giuseppe nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La ditta "*Il Mercato s.r.l.*" che svolge attività di ristorazione ha stipulato contratto con una ditta esterna (società "*CLEAN SERVICE s.r.l.*") perché quest'ultima utilizzasse le sue attrezzature ed i suoi locali per la preparazione ed il confezionamento dei pasti, per la refezione scolastica del Comune di Pozzallo.

L'attività di preparazione e confezionamento dei pasti da parte della Clean Service s.r.l. sarebbe dovuta avvenire "*nei giorni e nelle ore in cui non venivano utilizzati*" i locali e le attrezzature da parte della ditta *Il Mercato*.

Ciò ha certamente modificato il ciclo produttivo della ditta concedente ed in modo significativo per tre ordini di ragioni:

1°) i locali e le attrezzature nelle ore e nei giorni in cui prima non venivano utilizzati vengono, dopo il contratto con la Clean Service, regolarmente utilizzati, con evidenti conseguenze;

2°) l'utilizzo avviene da parte di un soggetto esterno e terzo, diverso, quindi, dal proprietario;

3°) il destinatario della produzione non è più un normale avventore ma gli alunni di una scuola, ritenuti soggetti vulnerabili.

Pertanto non può che riconoscersi la violazione contestata e sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 6.11.2007 n.° 193 per la mancata comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP della variazione in oggetto, senz'altro significativa perché modifica sia il ciclo produttivo che la tipologia della attività e dei destinatari della stessa.

Si dà atto che la ditta ed il suo titolare non hanno commesso precedenti violazioni della stessa indole e che la violazione non ha pregiudicato la salubrità dei prodotti alimentari ed è stata tempestivamente rimossa.

Ciò induce a contenere la sanzione nella misura minima ed a concedere come richiesto dall'interessato, la rateizzazione in numero 5 rate.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. *CICERO Giuseppe*, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 500,00 (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 500,00
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;
Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 566,00 (euro cinquecentosessantasei /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. CICERO Giuseppe, nato a Siracusa il 28.08.1966 e residente ad Ispica in via Capri n.° 7 in qualità di titolare e legale rappresentante dell'esercizio "Il Mercato s.r.l."
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

In accoglimento alla istanza di rateizzazione si dà facoltà di effettuare il pagamento della somma sopra detta in 5 rate mensili.

Il versamento andrà effettuato entro i primi dieci giorni del mese, a decorrere dal mese successivo alla ricezione della presente, tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V" citando la data ed il numero del verbale di contestazione (verbale n. 4/sp/2014) e indicando "pagamento rateale".

E' fatto obbligo di trasmettere copia della attestazione dell'avvenuto pagamento a questa Azienda, presso la sede in Ragusa, Piazza Igea n. 1, Ufficio Sanzioni (tel. 0932/2342328-234330 - fax: 0932/234286).

Si rammenta che ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine come sopra fissato, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi legali maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio in caso di recupero coattivo.

Ragusa, _____

22 APR. 2014

Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92

Dott. Vito Amato

